

 		
<p style="text-align: center;"> FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 <small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</small> </p>		
	<p> Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" ORNAGO - BURAGO DI MOLGORA Via Carlo Porta, 6 – 20876 ORNAGO (MB) e-mail: MBIC8CN00G@istruzione.itpec: MBIC8CN00G@pec.istruzione.it www.icornagoburago.edu.it Tel. 039/6010320 – Fax 039/6919145- </p>	

circ. n. 111

Ornago 25/08/21

A TUTTI I DOCENTI
 AI D.S.G.A
 Al Personale ATA
 I.C. di ORNAGO-BURAGO
 Al Sito Web

OGGETTO: GREEN PASS E NORMATIVA VIGENTE.

Con la presente si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico dell'Istituto Comprensivo quanto previsto dalla normativa vigente a seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, in previsione dell'inizio delle attività lavorative per l'anno scolastico 2021-22.

Il DL n. 111 del 6 agosto 2021, articolo 1, comma 6. integra il Decreto-legge 22 aprile del 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendo dopo l'art. 9.bis quanto segue:

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione(....) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico (...) è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale **sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.**
- 4 I dirigenti scolastici (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. (...)

La Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 avente come oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico, chiarisce che **la norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.**

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) e come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, **è rilasciata nei seguenti casi:**

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - **circolare n. 35309 del 4 agosto 2021** - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. (...) La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

5) Controllo del possesso della "certificazione verde COVID-19". Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede poi che "i dirigenti scolastici (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico **l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.** La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

(...) A parere dello scrivente (Ministero), allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15).

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

6) Mancato possesso della "certificazione verde COVID-19": conseguenze. Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché **il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.**

Il termine "assenza ingiustificata" ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la "sanzione" del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all'assenza ingiustificata (in specie l'articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001). Il comma 2 (articolo 9-ter) del decreto-legge 111/2021 non sostituisce la previgente disciplina contrattuale, che continua ad applicarsi, ove ricorra. **Crea però una ulteriore fattispecie di "assenza ingiustificata" - per mancato possesso della "certificazione verde COVID-19" -** Si tratta dunque di due tipi di "assenza ingiustificata", differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l'uso del medesimo sintagma.

7) Mancato possesso della "certificazione verde COVID-19": i quattro giorni. Il già citato comma 2 stabilisce che, **"a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".** La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l'assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - **oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno** - per norma di carattere generale,

anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. (...)

Alla luce della lunga premessa normativa, si comunica che:

- a decorrere dal giorno 1 settembre 2021 compreso, tutto il personale scolastico dell’I.C. è tenuto ad esibire il Green Pass
- il Dirigente scolastico incaricherà specifico personale della scuola per la verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori. I nominativi del personale incaricato saranno comunicati con successiva comunicazione, così come le modalità di verifica.
- La mancata esibizione del possesso del Green Pass **comporterà l'immediato allontanamento dal luogo di lavoro con la motivazione di “Assenza ingiustificata”.**
 - **A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**
 - **Per le assenze ingiustificate comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**
 - **La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata anche in via amministrativa per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.,**

Si ritiene opportuno ricordare che il green pass “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” che si affianca a tutte le altre misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche, ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 2021-2022”, cui si fa rimando. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:

- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “*salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano*” (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Si precisa, infine, che la presente Amministrazione provvederà a modifiche e/o integrazioni di quanto sopra riportato qualora intervenissero successivi atti da parte del Legislatore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Elisabetta Rinaldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgsn.39/1993